

**Dr ANDREA SCOCCIANTI**

**NOTAIO**

Via Marco Polo, 98 - 60027 OSIMO (AN)

Tel. 0717232147 - 0717232163 Fax. 0717234196

e-mail: ascoccianti@notariato.it

REPERTORIO N. 42.044

RACCOLTA N. 20.703

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

**"FARMACIA COMUNALE PORTO RECANATI S.R.L."**

\* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove ed il giorno diciannove del mese di aprile  
19 aprile 2019

Alle ore undici e venti.

In Porto Recanati, presso la residenza Comunale

Avanti a me **Dottor ANDREA SCOCCIANTI - Notaio** con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, si è costituito il signor:

- **Dezi Andrea**, nato a Recanati il 6 novembre 1975, residente a Porto Recanati, Via Bruno Buozzi n. 1, che interviene al presente atto non in proprio bensì quale presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **"FARMACIA COMUNALE PORTO RECANATI S.R.L."**, con sede in Porto Recanati, Piazza F.lli Branconi n. 48, capitale euro 520.000,00 iscritta al n. 66213 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Macerata, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche 01240690436.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo che mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta Società, che mi dichiara essere stata indetta, in questo luogo, giorno ed ora in unica convocazione, per discutere degli argomenti di cui in appresso.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza il medesimo signore costituito il quale constatato così come risulta dal foglio presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A":

- che è presente il Comune di Porto Recanati in persona del Sindaco pro-tempore in qualità di unico socio e titolare dell'intero capitale sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente solamente sè medesimo costituito essendo gli altri Consiglieri informati della presente operazione;
- che è presente il Revisore Legale Dott. Stefano Quarchioni;

dichiara pertanto validamente costituita l'odierna assemblea onde discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. *Recepimento delibera Consiglio Comunale n. 52/2018: modifiche statutarie per svolgimento di servizi di pubblico interesse con denominazione "Azienda Pluriservizi Porto Recanati S.r.l.";*
2. *conseguente adozione di un testo aggiornato di Statuto Sociale;*
3. *Varie ed eventuali*

\*\*\*

Il Presidente iniziando la trattazione congiunta dei punti posti all'ordine del giorno, espone all'assemblea che il Consiglio Comunale di Porto Recanati, con atto n. 52 del 31 luglio 2018 ha deliberato la necessità di modificare lo Statuto della Società FARMACIA COMUNALE PORTO RECANATI S.R.L. la quale assumerà la nuova denominazione di "Azienda Pluriservizi Porto Recanati S.r.l. (in sigla A.P.P.R.S.r.l.)" con possibilità di esercitare

REGISTRATO AD ANCONA

IL 24 APRILE 2019 AL

N. 3285 SERIE 1T

ESATTI € 200,00

nuove e diverse attività.

In particolare riprendendo i termini essenziali contenuti nella delibera sopra citata, il Presidente ricorda:

- che il Comune è unico socio della società che svolge in house providing la gestione della farmacia comunale;

- che il Piano Operativo di razionalizzazione, approvato con atto di Consiglio Comunale del 28/09/2017 n. 67 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazione da alienare – determinazioni per alienazione” e pubblicato sul sito dell’ente, stabilisce la detenibilità della predetta partecipazione nella società;

- che sono emerse esigenze di valutare nuovi modelli di gestione di alcuni servizi pubblici elencati all’art.6 punto 6.3 dello statuto modificato sottoposto all’approvazione;

- che per la gestione di taluni servizi pubblici, attualmente gestiti mediante affidamento a terzi, sono emerse esigenze non solo di rivedere il modulo organizzativo ma soprattutto la necessità di individuazione di meccanismi - che consentano all’ente una maggior capacità di indirizzare, programmare e controllare la gestione; aspetti che la concessione a soggetto terzo non può garantire;

- che per altri servizi si impone la necessità di attivarli ex novo in quanto finora mai gestiti e però necessari per venire incontro alle esigenze della collettività;

- che le esigenze e prerogative indicate trovano una più puntuale risposta attraverso l’utilizzo del modello dell’in- house providing;

- che la società in house viene ammessa dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – d.lgs 175/2016 – “TUSPP” in quanto (I) all’art. 4 comma 4: “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”;

- che all’art. 6 comma 1 “Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività”;

- che all’art. 28 (“abrogazioni”) viene stabilito, fra gli altri la abrogazione dell’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani) che imponeva una separazione societarie per la gestione dei servizi pubblici locali, da un lato e la gestione di servizi strumentali per il raggiungimento dei fini dall’altro;

- che il TUSPP determina una novità assoluta: per le società a partecipazione pubblica il metodo per garantire ed evitare i sussidi incrociati non è la separazione societaria ma la separazione contabile;

- che il nuovo TU ammette:

- la gestione integrata all’interno di una medesima società tanto dei servizi di interesse generale quanto di servizi di natura meramente

strumentale;

- la gestione integrata all'interno di una medesima società di servizi o attività che costituiscono diritti esclusivi o speciali con attività a libero mercato a condizione si tenga una contabilità separata;

- che la società può divenire affidataria in house dei servizi descritti al punto 6.3 dello Statuto;

- che tutti i servizi ricompresi nell'articolo sopra citato sono riconducibili a servizi di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del TUSPP;

- che le potenzialità di una società multiutilities suggeriscono di valutare anche opportunità di affidamento di ulteriori servizi, per meglio sfruttare sinergie ed economie di scala;

- che la società nel necessario processo di razionalizzazione della propria attività potrà acquisire la vocazione di "multiutilities" e confermare la stretta necessità del suo agire per il perseguimento dei fini del Comune, così come richiede l'art. 4 comma 1 del TUSPP;

- che le attività indicate, sono da classificare fra quelle dell'art. 4 comma 2 lett. a) del TUSPP;

- che il processo evolutivo della società si pone in linea con il TUSPP ed anticipa la volontà dell'ente locale socio rispetto le determinazioni che sarebbero state contenute nel piano ordinario di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del TUSPP;

- che il processo di razionalizzazione, attraverso la qualificazione della società come società multiutilities, comporterà revisionare lo statuto in quanto

- o occorre rivedere l'oggetto sociale;

- o occorre conformarlo alle previsioni necessarie per configurare le condizioni per l'affidamento in house ed in particolar modo le modalità di esercizio del controllo analogo;

- che è stato allegato alla delibera n. 52, lo statuto della società revisionato alla luce delle disposizioni del TUSPP ed in particolar modo dell'art. 5 e 16 nonché sulla base delle linee guida ANAC, assunte nell'adunanza dell'8/11/2017 n. 1134, relative a "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

- che l'oggetto della società, anche nella sua nuova formulazione, risponde ai requisiti di legge come declinati anche dalle Linee Guida Anac;

- che la riformulazione dello statuto della società tiene conto delle indicazioni previste dalle predette linee guida dell'Anac;

- che la modificazione dello statuto si pone come atto presupposto per la revisione della mission della società per la sua evoluzione verso la multiutilities;

- che la nuova configurazione della società in house, quale multiutilities, costituiscono una integrazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e quindi la deliberazione andrà pubblicata sul sito ed inviata per informativa alla Corte dei Conti e alla struttura del MEF;

- che l'ente si riserva con successivi atti di approvare i contratti di affidamento dei servizi, nei quali saranno indicate le condizioni per l'espletamento del servizio nonché la relativa analisi di economicità;

- che ai sensi dell'art. 192 comma 2 del codice dei contratti di pubblici e

sulla base delle Linee Guida Anac, sopra richiamate, l'ente locale dovrà iscriverne alle liste tenute presso Anac;

- che ai sensi del paragrafo 4 delle Linee Guida ANAC citate, la presentazione della domanda di iscrizione, "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come previsto dall'art. 5, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici.

\*\*\*

Tutto ciò esposto il Presidente fa presente all'assemblea come sia opportuno, adottare un nuovo testo di Statuto Sociale che tenga conto di tutte le nuove esigenze, Statuto che viene qui illustrato, modificando tra le varie cose, la denominazione e l'oggetto sociale, ma rimanendo invariata sede, durata e capitale; tale Statuto è stato già allegato alla più volte richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2018.

Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, composta dall'unico Socio

#### DELIBERA

1) - di recepire integralmente la delibera Consiglio Comunale n. 52/2018 e in particolar modo le modifiche statutarie necessarie per svolgimento di servizi di pubblico interesse variando la denominazione della Società in Azienda Pluriservizi Porto Recanati S.r.l. (in sigla A.P.P.R.S.r.l.);

2) - di ampliare l'oggetto sociale come già sopra meglio specificato;

3) - di adottare in dipendenza di quanto sopra un nuovo testo di Statuto Sociale che tenga conto di tutte le nuove esigenze, rimanendo invariata sede, durata e capitale, Statuto che omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal costituito al presente atto si allega sotto la lettera "B";

4) - di autorizzare, a seguito del presente atto, la variazione della nuova denominazione della **Società** di qualsiasi partita, contratto, deposito, conto, licenza, autorizzazione, concessione ed ogni altro rapporto ovunque esistente presso Uffici pubblici e privati e presso qualsiasi amministrazione, con esonero per le competenti **autorità** da ogni responsabilità al riguardo;

5) - dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che si rendessero necessarie per la corretta iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore undici e trentacinque e l'atto contestualmente sottoscritto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al signore costituito che l'ho approvato.

Consta di un foglio scritto parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su pagine quattro compresa la presente.

FIRMATI: Andrea Dezi - Andrea Scoccianti Notaio-----

---

---

FOGLIO PRESENZE

DELL'ASSEMBLEA DEL 19/4/2019

SOCI

Comune di Porto Recanati 100%

*Roberto Ruffino*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dezi Andrea

*WZ Dezi*

Montironi Orietta

*assente ma informata*

Ridolfi Cecilia

*assente ma informata*


REVISORE LEGALE

Quarchioni Stefano

*Stefano Quarchioni*

*WZ Dezi*

*Roberto Ruffino*



## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

##### 1. DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. È costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata

Azienda Pluriservizi Porto Recanati S.r.l. (in sigla A.P.P.R. S.r.l.)

##### 2. SEDE SOCIALE

1. La Società ha sede nel comune di Porto Recanati (MC), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio Comunale.

##### 3. DOMICILIAZIONE

1. Il Domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci, nonché del Revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società o tra di loro, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese.

2. È onere del socio, dell'amministratore, del sindaco e del revisore, se nominati, comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

##### 4. DURATA

1. La durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

##### 5. SOCI

1. Possono essere soci della Società i Comuni e gli altri Enti Locali, o società interamente partecipate da Enti locali congiuntamente ai quali il comune di Porto Recanati dovrà mantenere la totalità del capitale sociale.

##### 6. OGGETTO SOCIALE

6.1 La Società ha per oggetto l'esercizio prevalente di servizi e o attività di interesse generale e può svolgere anche servizi strumentali al raggiungimento dei fini degli enti locali soci.

6.2 I predetti servizi sono definiti da parte degli enti pubblici soci o affidanti, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

6.3 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o le attività riconducibili alle seguenti aree:

6.3.1 la gestione di farmacie la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie da prodotti del settore farmaceutico e del settore commerciale (sanitario e salutare), l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente. In particolare la Società svolge la sua attività per la distribuzione intermedia e/o finale delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali, dei medicinali omeopatici e di erboristeria nonché dei prodotti di cui alla Tabella merceologica speciale per i titolari di farmacia prevista dall'articolo 25 del D.Min.Ind. 4 agosto 1988 n.375 e dei prodotti di cui alle categorie merceologiche del "settore alimentare e non alimentare" previste dall'

articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114; la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitari a e di aggiornamento professionale; le prestazioni di servizi socio - sanitari ad essa affidati; l'esercizio di Officine e laboratori farmaceutici per la produzione di specialità medicinali, di medicinali generici (galenici officinali) e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi.

6.3.2 La società potrà, altresì, assumere la gestione diretta di farmacie per conto di altri Comuni che ne siano titolari, secondo le modalità consentite dalla legge, ed anche attraverso associazione in partecipazione agli utili e alle perdite di farmacie di cui siano titolari enti pubblici ed istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza;

6.3.3 I servizi afferenti la gestione, la conduzione e la manutenzione per conto del socio di aree di sosta, di parcheggi scambiatori, di strutture di accesso di flussi turistici;

6.3.4 I servizi che garantiscano il funzionamento di servizi di rimozione veicoli, di segnalazione di infrazioni al codice della strada, di informazione e la promozione del sistema dei parcheggi, per l'esecuzione di lavori, per la gestione e la realizzazione di opere, quali strutture mobili ed immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazioni patrimoniali, strumentali e funzionali alla mobilità, per la realizzazione di parcheggi secondo i piani della mobilità e del traffico predisposti dagli enti interessati, oltre la commercializzazione di pacchetti che uniscono al parcheggio il noleggio di biciclette e/o ciclomotori e/o motocicli e/o autovetture;

6.3.5 la vigilanza sul rispetto della disciplina della sosta e delle norme del Codice della strada sulle strade ed aree oggetto di concessione, con conferimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta come previsto dall'articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

6.3.6 L'esazione delle tariffe stabilite dal Comune per la sosta a pagamento;

6.3.7 La fornitura, l'installazione e manutenzione di apparecchiature per l'esazione automatica/elettronica delle tariffe della sosta;

6.3.8 La fornitura e la conduzione di tecnologie su struttura informatizzata, software per monitoraggio dati statistici, reportistica e contabilità;

6.3.9 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale relative alla sosta nelle aree oggetto di concessione ovvero anche su suolo pubblico non oggetto delle concessioni previa definizione del contratto di affidamento del servizio con il socio;

6.3.10 L'esecuzione di attività strumentali ed accessorie all'incasso di entrate patrimoniali ed assimilate e delle sanzioni relative alle infrazioni amministrative che sono di competenza dei soci, ivi compresa l'attività di esazione volontaria diversa da quelle delle tariffe della sosta

6.4 Servizi che riguardano direttamente ed indirettamente la gestione del territorio:

6.4.1 realizzazione e gestione delle rotatorie;

6.4.2 la gestione e manutenzione del verde pubblico: sfalcio cigli delle strade, manutenzione verde aree ad uso pubblico

6.4.3 la gestione delle toilette pubbliche;

6.5 gestione delle informazioni e la pubblicazione del Giornalino delle informazioni comunali;

6.6 gestione dei servizi cimiteriali, ivi comprese le operazioni di polizia mortuaria, nonché:

6.7.1 gestione lampade votive

6.7.2 gestione della cremazione delle salme;

6.7.3 gestione camere mortuari

6.8 accertamento, liquidazione e riscossione, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e gestione attività di pubbliche affissioni;

6.9 accertamento, liquidazione e riscossione della TOSAP/COSAP ed altre imposte tasse e comunali o assimilate

6.10. Nell'oggetto sociale rientrano anche tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle indicate ai commi che precedono.

7. L'oggetto sociale deve essere realizzato, ove lo consenta la natura delle prestazioni, secondo le modalità operative previste in uno specifico contratto di servizio che dovrà garantire la regolarità, la continuità, l'economicità e (a qualità del suo corretto svolgimento e la permanente verifica della conformità all'interesse pubblico nella gestione delle farmacie e delle attività a questa complementari in funzione della qualità del servizio).

8. La società ricevendo affidamento diretto, in house providing, da parte dei soci pubbliche amministrazioni deve svolgere oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato per eseguire i compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione dell'ulteriore quota di fatturato, di entità non superiore al 20%, è consentita a favore di altri soggetti affidanti previa verifica da parte dell'organo amministrativo della sussistenza di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

9 Nel quadro degli indirizzi generali formulati dai Comuni per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto sociale o ad esso complementari, la Società può promuovere la costituzione di consorzi o società di capitali, nei limiti e nei termini consentiti dalla legge.

10. La Società può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie. La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea ordinaria dei soci nei limiti e nei termini consentiti dalla legge.

11. La Società potrà espletare, direttamente o indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie allo svolgimento dei servizi assunti.

12. Per il raggiungimento dello scopo sociale a società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari.

13. La società può inoltre:

- eseguire la gestione di banche dati, l'archiviazione di documenti e l'elaborazione di dati di qualsiasi tipo e genere, anche contabili, per conto di terzi;

- esercitare ogni altra attività affine, connessa e/o interdipendente alle precedenti, ivi compresa la prestazione di assistenza tecnica e commerciale ad imprese ed enti per il perfezionamento di acquisti o vendite di prodotti inerenti quanto sopra specificato, sia sul mercato nazionale che estero;

- acquistare, cedere e locare aziende o rami di azienda aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio;

- stipulare contratti di associazione in partecipazione e contratti di affitto attivo e passivo relativamente ad aziende o a rami di azienda, partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

14. Si precisa che le operazioni suddette, ed in particolare quelle finanziarie, non sono dirette al pubblico, né sono prevalenti, né rientrano nelle attività fiduciarie di cui alla Legge 1/1991, ma sono finalizzate esclusivamente al miglior conseguimento dell'oggetto sociale; restano in ogni caso espressamente escluse dall'oggetto sociale della società la raccolta e la sollecitazione del risparmio pubblico e l'esercizio delle attività di cui alle Leggi 1/1991 e 197/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al Decreto Legislativo 385/1993.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE — FINANZIAMENTI — PARTECIPAZIONI SOCIALI

#### 7. CAPITALE SOCIALE E VARIAZIONE DI CAPITALE

1. Il capitale è di Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila e zero centesimi) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Codice Civile.

2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura, crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le modalità e maggioranze previste dal presente statuto.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, i soci hanno il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni detenute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le modalità e maggioranze previste dal presente Statuto.

#### 8. QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ED EE.LL.

1. La società è a capitale interamente pubblico, ed in caso di pluralità di soci, il comune di Porto Recanati manterrà una partecipazione di maggioranza assoluta nel capitale, mai inferiore al 51% dello stesso.

2. Le quote sono cedibili solo ad enti locali o a società a partecipazione totalmente pubblica. In caso di aumento del capitale sociale il Comune di Porto Recanati eserciterà il diritto di sottoscrizione in proporzione alle quote possedute in modo da mantenere una partecipazione comunque non inferiore al 51%.

3. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte del Comune di Porto Recanati la società si scioglie a norma dell'articolo 2484 n.6 del Codice Civile.

#### 9. DIRITTO DI PRELAZIONE E RECESSO

1. Quando un socio intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote, deve offrirle agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione.

2. L'Organo amministrativo convoca l'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di cessione, per la competente deliberazione.

3. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le quote possono essere trasferiti ad enti diversi da quelle indicati nel rispetto dell'articolo 8 del presente statuto.

4. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nel caso di cessione di quote ai Comuni, titolari di farmacia, ed a loro società di capitale controllate dagli Enti stessi a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

5. Per l'esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto disposto dall' art. 2473 del Codice Civile.

#### 10. FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA'

1. Il socio e i soci potranno eseguire, volontariamente o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, anche non in proporzione alle partecipazioni possedute, versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o in conto copertura perdite, rinunce a crediti, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. In caso di versamenti in conto futuro aumento capitale e in conto copertura perdite, le relative somme potranno essere utilizzate previa conforme delibera assembleare.

3. Le somme versate in conto capitale saranno sempre imputate al socio che le ha corrisposte e, in caso di aumento del capitale mediante il loro utilizzo, questo sarà da attribuirsi al socio stesso salvo diversa decisione da questi comunicata alla società.

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del C.C..

5. L'acquisizione della gestione delle farmacie dei Comuni, l'estensione della attività e ogni altro investimento durevole è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione anche sociale del servizio stesso.

#### TITOLO III

#### GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

#### 11. ORGANI

1. Sono organi della Società:

a) Il Presidente

b) L'Assemblea

c) Il Consiglio di Amministrazione /Amministratore Unico

d) L'organo di controllo

E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs 175/2016.

La Società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso della loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.lgs 175/2016.

#### 12. ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, la convocazione potrà essere posticipata entro centottanta giorni.

3. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno

o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione o preventiva autorizzazione.

4. L'Assemblea è competente a decidere sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili e delle riserve disponibili;
  - b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e qualora collegiale dell'eventuale presidente, nonché i compensi, eventualmente attribuiti;
  - c) la nomina, sia nei casi previsti dalla legge, sia volontariamente, dell'organo di Controllo e/o del revisore e la loro revoca;
  - d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o statuto;
  - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, o scioglimento anticipato della società, la revoca dello stato di liquidazione;
  - f) tutte le operazioni sul capitale sociale e l'eventuale emissione di titoli di debito di cui all'art.2483 del Codice Civile;
  - g) la soppressione o la modificazione della clausola compromissoria.
- Le operazioni da d) a g) saranno deliberate dall'assemblea ai sensi dell'art 2480 del c.c.

5. L'Assemblea viene convocata con avviso, contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare all'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro imprese. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio. I soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

6. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci cui spetta il voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa delega deve essere conservata dalla società.

7. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

8. L'assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

9. È inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si

considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire a stesura e la sottoscrizione del verbale.

10. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

#### 13. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. All'Assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese ai quali spetta il diritto di voto.

2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta a norma dell'art. 2479 bis c.c., da conservarsi negli atti sociali, da persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società. Per gli Enti Pubblici soci— ivi compresi loro Società di Capitali o consorzi— potrà intervenire il loro Legale Rappresentante o persona dallo stesso delegata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire ad essa.

4. E' prevista la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

#### 14. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, o dall'Amministratore Unico; in difetto è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente ai sensi dell'art. 2479-bis, 4 comma.

2. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima scelto anche fra le persone estranee alla Società.

3. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportante la modifica dello statuto deve essere redatto da un Notaio ai sensi dell'art. 2480. del cc.

4. La verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto dei presenti alla partecipazione all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

#### TITOLO V

#### ORGANO AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTANZA

#### 15. AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

2. L'assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può deliberare la nomina di un Consiglio di amministrazione composto di massimo tre membri. La rappresentanza legale ed anche processuale della società spetta all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La delibera dei soci è trasmessa alla sezione della corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura del Ministero delle Finanze previsto dall'art. 15 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175

3. Le Amministrazioni pubbliche socie assicurano nella nomina dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.lgs 175/2016.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

5. Il Consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli Amministratori, venuti a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato, salvo gli amministratori nominati direttamente ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del cod. civ., la cui sostituzione compete agli enti che li hanno nominati.

6. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio, scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

7. Non può essere nominato Amministratore e se lo è decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato a scontare una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre non potrà essere nominato amministratore colui che non risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire tale ruolo all'interno delle società pubbliche. Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

8. Agli amministratori può essere assegnato un compenso deliberato dall'assemblea dei soci, entro i limiti e modalità previste dalla legge. In assenza, l'attività prestata da ogni amministratore dovrà considerarsi gratuita. Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

9. In caso di pluralità di soci la maggioranza dei componenti del CdA, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, sono nominati dal Comune di Porto Recanati ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.; gli altri componenti, qualora vi sia pluralità di soci, saranno nominati, in proporzione alle azioni possedute e la designazione avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 2449 del Codice Civile.

## 16. POTERI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente, hanno la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente statuto e in particolare le seguenti:

- acquisto ed alienazione di immobili ed aziende;
- concessione di fidejussioni e garanzie reali per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila e zero centesimi);
- emissione di cambiali per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila e zero centesimi);
- assunzione di partecipazioni od interessenze in altre imprese;
- investimenti, assunzione di mutui ed obbligazioni in genere per importi superiori al limite di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi)

Per tali operazioni l'organo amministrativo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci.

2. La redazione del progetto di bilancio e di quelli di fusione o di scissione, nonché le decisioni attinenti gli aumenti di capitale ex art. 2481 c.c., sono sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

3. Il Consiglio di amministrazione, se non vi provveda l'assemblea, elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed un Vice Presidente a cui poter delegare proprie attribuzioni.

4. Non sono, comunque, delegabili i poteri e le attribuzioni, che restano di competenza dell'organo Amministrativo, relative a:

- piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione del personale;
- predisposizione e modifica di contratti di servizio,
- rilascio di fidejussioni e prestazioni di garanzie fino al limite sopra stabilito;
- nomina, sospensione e licenziamento del direttore;
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a Euro 30.000,00 per ogni singola transazione;

5. Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio, mantiene i rapporti con le Autorità locali, regionali e statali e garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei soci.

6. Al Consigliere Delegato, se nominato, sono attribuiti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società e gli può essere devoluta, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza negoziale e giudiziale nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuitigli.

7. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri — che in tal caso assume la carica di amministratore delegato — oltre che al presidente ove la delega sia previamente autorizzata dall'assemblea, determinando i limiti della delega, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lett. a) del D.lgs 175/2016

#### 17. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero dal Consigliere Delegato, se nominato, di solito nella sede della società o in altro luogo, con lettera raccomandata telegramma, fax, e-mail ordinaria o certificata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma o fax, e-mail ordinaria o certificata da inviare almeno quarantotto ore prima.

2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente, dalla maggioranza dei membri del consiglio stesso e del Collegio Sindacale o del Sindaco unico se nominati. Alla convocazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro sette giorni dal ricevimento delle richieste.

3. Le sedute saranno valide anche quando non siano assolte le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Sindaci effettivi o il Sindaco Unico o il Revisore se nominati.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. A queste condizioni, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano, sia il Presidente, sia il Segretario della riunione, per provvedere alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale

sull'apposito libro.

## 18. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere membro del Consiglio medesimo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

2. In caso di parità il voto del presidente sarà decisivo. Le deliberazioni del Consiglio devono constare di processo verbale da trascriversi su libro delle adunanze di cui al punto 4 dell'art. 2421 del c.c., firmato dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche soggetto estraneo al Consiglio, oppure da tutti i Consiglieri presenti.

## TITOLO VI

### CONTROLLO DEI CONTI

#### 19. ORGANO DI CONTROLLO

##### 1. Collegio Sindacale, Sindaco Unico e/o Revisore Legale

La società deve nominare un Organo di Controllo quale Sindaco Unico, Collegio Sindacale o un Revisore - in possesso dei requisiti di legge – ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti, in materia al controllo legale dei conti.

La società, con decisione dei soci, può stabilire che:

- la composizione dell'organo di Controllo può essere monocratica o collegiale ed opererà ai sensi del successivo punto 19.2;
- la funzione di revisore può essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione ed opererà ai sensi del successivo punto 19.3;
- le funzioni di vigilanza sulla gestione e di revisione legale dei conti possono essere affidate congiuntamente all'organo di Controllo (monocratico o collegiale), o in alternativa, separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

##### 2. Sindaco Unico o Collegio Sindacale

Qualora l'assemblea dei soci nomini un Organo di Controllo di natura collegiale, lo stesso, denominato Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Nella composizione dell'organo Collegiale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 n. 251.

L'assemblea dei soci potrà nominare un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni e l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il compenso annuale spettante all'organo di Controllo è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per tutto il mandato.

##### 3. Revisore Legale

In alternativa al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore legale, persona fisica o società di revisione, purché iscritti nell'apposito Registro. Non può essere nominato alla carica di Revisore e di Sindaco e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il compenso annuale spettante ai Sindaci ovvero al Revisore è determinato dall'assemblea dei soci.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. La nomina dei componenti dell'organo di Controllo sarà effettuata ai sensi degli artt. 2449, dal Comune di Porto Recanati.

5. In caso di pluralità di soci la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico o il Revisore, sono nominati dal Comune di Porto Recanati ai sensi degli artt. 2449 gli altri componenti saranno nominati, in proporzione alle azioni possedute e la designazione avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 2449 del Codice Civile.

## TITOLO VII

### DIREZIONE GENERALE E DIREZIONE TECNICA

#### 20. DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del consiglio e provvedere all'organizzazione ed alle attività esecutive della società secondo le direttive del consiglio e sotto la sorveglianza del Presidente.

2. Il Direttore Generale, se nominato, è chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati, nonché le funzioni di segretario.

#### 21. DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore Tecnico è il responsabile della Farmacia ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di provvedere all'organizzazione dell'esercizio dell'attività farmaceutica ed all'organizzazione del fabbisogno del personale dipendente e formula la proposta dei turni di lavoro, ottimizzando la migliore gestione del personale stesso.

2. Il direttore Tecnico riferisce con relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico in merito all'andamento della gestione ovvero in merito alle criticità riscontrate, formulando anche suggerimenti o proposte volte a migliorare la gestione.

E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile, come previsto dall'art. 11 comma 10 del D.lgs 175/2016.

## TITOLO VIII

### PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ANALOGO SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA

#### 22 - CONTROLLO INTERNO

L'Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne

informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Organo amministrativo della Società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie nonché dell'attività svolta, con:

- regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale o intellettuale,
- un ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario,
- codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;

il tutto ai sensi e nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 6 comma 3 del D.lgs 175/2016.

L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o da conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione.

## 23. BILANCIO PREVENTIVO \_BUDGET

23.1 La Società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) il programma degli investimenti con l'indicazione, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- b) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425.

23.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

23.3 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

## 24. RELAZIONI SEMESTRALI

24.1 L'organo amministrativo con riferimento al 30 giugno di ogni anno redige una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

24.2 La relazione semestrale vengono trasmesse ai soci accompagnate da

una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 settembre.

#### TITOLO IX

#### BILANCI E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

##### 25. IL BILANCIO

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'articolo 228 del Codice Civile e alla relazione del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico in conformità all'articolo 2429 del Codice Civile, se nominato ovvero al giudizio professionale sul bilancio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010, è presentato alla Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, se nominato, ovvero al giudizio professionale sul bilancio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010 dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.
3. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile d'esercizio nei limiti delle disposizioni di legge vigenti, detratto il 5% da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il 20% del capitale sociale.
4. L'Assemblea dei soci potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

#### TITOLO X

#### RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO IN CASO DI PLURALITA' DI SOCI

##### 23. DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso è esercitabile nei casi previsti dalla norma di cui all'art. 2473 c.c.
2. La comunicazione dell'intenzione di recedere va inviata alla società con lettera raccomandata A/R e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere.
3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale dai medesimi detenuto. Esso è determinato in base al valore di mercato, alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali determinata al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione viene effettuata mediante relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza della parte più diligente. La richiesta di nomina dell'esperto prova la mancanza di accordo sul valore da rimborsare.
4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alla partecipazione posseduta da ognuno o da parte di un terzo individuato di comune accordo dai soci medesimi.
5. Gli amministratori devono comunicare agli altri soci l'intervenuto esercizio del diritto di recesso, ed offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso medesimo,

precisandone il prezzo - pari al valore determinato come ai precedenti. commi - ed il termine per il suo pagamento - non superiore a sei mesi. Per la vendita si applicano le regole stabilite in tema di prelazione dal presente statuto.

6. I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società della manifestata intenzione del socio di recedere. Se l'offerta è accettata da più soci, la quota del recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione posseduta. È fatto salvo l'esercizio del gradimento.

7. qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato, impiegando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo proporzionalmente il capitale sociale. Se il rimborso non è praticabile, la società è posta in liquidazione.

## TITOLO XI

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### 24. SCIoglimento

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Al verificarsi di una qualsiasi delle cause tipiche e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del suo patrimonio.

2. Al momento dell'accertamento della causa di scioglimento, soci:

- determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, se sono più di uno;

- nominano i liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- stabiliscono i criteri in base ai quali dovrà realizzarsi la liquidazione;

determinano i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, o anche di singoli beni, diritti o gruppi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, o anche di singoli rami per migliorare il realizzo.

3. La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel registro delle imprese.

4. Effettuata l'iscrizione, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti aggiornata alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Ditale consegna viene redatto apposito verbale.

5. Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.

6. Completata la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante ad ogni socio nella divisione dell'attivo eventualmente residuo.

7. Per quanto non espressamente previsto si applicano dall'art. 2484 c.c. all'art. 2496 c.c.

## TITOLO XII

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### 25. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Porto Recanati o altri soci in caso di pluralità e gli Organi statutari della società

oppure tra il Comune di Porto Recanati e la società, ovvero in caso di pluralità di soci, tra I Soci stessi, eccettuate quelle che per legge non possono comprometersi, saranno risolte, alternativamente, mediante tentativo di conciliazione, presso l'organismo di conciliazione istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Macerata o presso la CCIAA di Macerata, ovvero procedura di arbitrato, in conformità alle regole contenute nel regolamento arbitrale nazionale della relativa camera arbitrale avente sede presso C.C.I.A.A. di Macerata, regolamento che le parti dichiarano di accettare in ogni sua parte ed al quale qui rimandano anche per ciò che attiene alle modalità di nomina del conciliatore o degli arbitri.

## 26. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

FIRMATI: Andrea Dezi - Andrea Scoccianti Notaio-----

=====